



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

15^a seduta: mercoledì 19 luglio 2006

Presidenza del presidente SALVI

I N D I C E

Audizione di rappresentanti della stampa

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 8 e <i>passim</i>	BIANCHERI	Pag. 5, 6, 21 e <i>passim</i>
* BUCCICO (AN)	11, 14, 20 e <i>passim</i>	DEL BOCA	8, 9, 10 e <i>passim</i>
* CARUSO (AN)	16	* SERVENTI LONGHI	4, 19, 20
CASSON (Ulivo)	12, 16	* SIDDI	7, 26, 27
* D'AMBROSIO (Ulivo)	9, 10, 11		
DI LELLO FINUOLI (RC-SE)	16		
MALVANO (FI)	17, 24		
* MANZIONE (Ulivo)	11		
* VALENTINO (AN)	18, 23		
ZICCONI (FI)	17		

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Intervengono, per la Federazione nazionale stampa italiana il dottor Paolo Serventi Longhi, segretario generale, il dottor Franco Siddi, presidente, accompagnati dal dottor Giancarlo Tartaglia; per la Federazione italiana editori giornali, il dottor Boris Biancheri, presidente, accompagnato dall'avvocato Fabrizio Carotti e dall'avvocato Giancarlo Zingoni; per l'Ordine nazionale giornalisti, il dottor Lorenzo Del Boca, presidente, accompagnato dal dottor Alberto Fumi, dal dottor Ennio Bartolotta e dal dottor Maurizio Pizzuto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della stampa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l'audizione di rappresentanti della stampa. Sono presenti per la Federazione nazionale stampa italiana il dottor Paolo Serventi Longhi, segretario generale, il dottor Franco Siddi, presidente, accompagnati dal dottor Giancarlo Tartaglia; per la Federazione italiana editori giornali, il dottor Boris Biancheri, presidente, accompagnato dall'avvocato Fabrizio Carotti e dall'avvocato Giancarlo Zingoni; per l'Ordine nazionale giornalisti, il dottor Lorenzo Del Boca, presidente, accompagnato dal dottor Alberto Fumi, dal dottor Ennio Bartolotta e dal dottor Maurizio Pizzuto.

Stiamo affrontando il tema molto complesso e delicato delle intercettazioni, che presenta diversi rivolti; certamente un risvolto decisivo è quello del rapporto con la stampa. Si tratta di un tema in cui si intrecciano tre valori costituzionali: la necessità di perseguire i responsabili di gravi reati, il diritto alla riservatezza e la libertà di manifestazione del pensiero, di cui fa parte il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini ad essere informati. L'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo ha lo scopo di valutare se e quale intervento legislativo sia utile e necessario in questo campo. Diamo quindi particolare rilievo all'audizione dei rappresentanti delle categorie professionali attraverso le quali si esercitano

non solo la libertà di manifestazione del pensiero, ma anche il diritto dei cittadini a conoscere quello che accade.

Cedo la parola ai nostri ospiti per una breve esposizione introduttiva.

* *SERVENTI LONGHI*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la Federazione della stampa e l'Ordine dei giornalisti nelle ultime settimane hanno seguito e stanno seguendo con grande attenzione il dibattito che, nelle sedi politiche governative e parlamentari, si sta svolgendo sulla vicenda delle intercettazioni. Gli episodi di cronaca dell'ultimo anno, a partire dalle scalate bancarie dell'estate scorsa fino alle ultime vicende, hanno portato alla ribalta il problema delle intercettazioni. Mi sembra molto importante, signor Presidente, l'iniziativa della Commissione di ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti e degli editori, perché credo che nessuna iniziativa legislativa possa essere assunta senza uno spirito di ascolto e di dialogo tra noi e le istituzioni. L'informazione, quella che va al cittadino, passa attraverso il ruolo e la funzione che il giornalismo esercita come diritto-dovere garantito dalla Costituzione.

Noi abbiamo riflettuto a lungo sulla situazione e vorremmo fornire la nostra opinione, che poi lasceremo agli atti della Commissione attraverso testi scritti, riservandoci di produrre ulteriori documentazioni. Siamo preoccupati per un certo spirito che sentiamo aleggiare nelle istituzioni, ed anche nel Paese: lo spirito di una criminalizzazione o comunque di un intervento, che può configurarsi anche come censorio, nei confronti del solo mondo dell'informazione.

L'intercettazione – come lei diceva poc'anzi, signor Presidente – si svolge attraverso una serie di passaggi, che coinvolgono evidentemente la magistratura, le forze di pubblica sicurezza e tutti coloro che attuano l'intercettazione stessa. Attraverso questi passaggi si determina, e si è determinata nell'ultimo anno, una continua trasmissione agli organi di informazione dei verbali di queste intercettazioni. Tale trasmissione – lo riconosciamo – è avvenuta in modo un po' indiscriminato, nel senso che ha riguardato sia verbali di intercettazioni che sono state e sono parte di procedimenti penali, sia verbali di intercettazioni che non si riferiscono ad aspetti penali.

Noi ci assumiamo tutte le nostre responsabilità, ma sottolineiamo che già le norme vigenti a livello di sistema generale (la fattispecie della diffamazione e il decreto legislativo n. 106 del 2006) pongono dei problemi. In questo momento viviamo una situazione di difficoltà: c'è un divieto imposto ai giornalisti di parlare con i magistrati, che impedisce, secondo noi, ai cittadini di essere informati correttamente sulle inchieste giudiziarie, ledendo il diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Tra questi problemi, naturalmente, vi sono quelli relativi alle intercettazioni. Finché queste hanno riguardato il calcio, non vi era stata una discussione così forte e non si era parlato di misure ulteriormente repressive sulla pubblicazione delle intercettazioni stesse. Ora siamo di fronte alla possibilità concreta di una proposta di legge del Governo e di una discussione in sede parlamentare.

Noi invitiamo le istituzioni e il Parlamento a guardare altrove: non si guardi alla responsabilità del giornalista, ma si guardi alla responsabilità di chi ha il dovere di mantenere segreti questi verbali. Da questo punto di vista, ci assumiamo per intero le nostre responsabilità. L'Ordine nazionale giornalisti ha elaborato un codice deontologico, che è allegato alla legge istitutiva dell'Autorità sulla *privacy* e che per noi rappresenta un punto di riferimento importante. Conosciamo i nostri limiti e i limiti di legge; conosciamo le regole deontologiche e sappiamo che il diritto di cronaca si esercita all'interno di queste regole. Noi riteniamo, quindi, che i disegni di legge che dovessero essere proposti al Parlamento debbano andare nel senso di una rigorosa attenzione alle fonti primarie delle rivelazioni delle intercettazioni coperte da segreto. Ripeto: noi ci assumiamo per intero la nostra responsabilità. Come giornalisti seguiamo delle procedure molto rigorose di analisi degli errori e delle violazioni ai nostri codici deontologici (che si basano sul rispetto del cittadino) e a queste facciamo riferimento.

Non pensiamo che sul diritto di cronaca, anche per quanto riguarda le intercettazioni, si possa operare con provvedimenti di urgenza; ma questo non attiene alle nostre responsabilità. Riteniamo tuttavia che si possa e si debba svolgere un lavoro comune, con la partecipazione, evidentemente, delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti. Non riteniamo che vi sia la necessità di multe e tanto meno di sanzioni penali gravi, com'è stato prefigurato da qualche parlamentare, fino al carcere per i giornalisti che violano il segreto. Pensiamo che non vi debbano essere multe né nei confronti delle nostre aziende, né nei confronti dei giornalisti. Pensiamo che l'attuale sistema legislativo sia sufficiente, per quanto ci riguarda, e che debba essere rafforzato per quanto concerne le fonti primarie, anche tenuto conto dello sviluppo tecnologico, che in qualche modo favorisce fortemente la distribuzione e la diffusione dei documenti riservati.

Signor Presidente, ho cercato brevemente di inquadrare la questione dal punto di vista generale.

BIANCHERI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sarò anch'io breve, dal momento che molte delle considerazioni fatte dal dottor Serventi Longhi sono da noi interamente condivise.

Quello delle intercettazioni è un fenomeno certamente grave che ha colpito l'opinione pubblica; noi non riteniamo però che esso possa essere affrontato con misure sanzionatorie a carico dei giornalisti che scrivono e degli editori che pubblicano.

Come lei ha ricordato, Presidente, i diritti fondamentali che l'attuale legislazione contempera sono sostanzialmente tre: il diritto dello Stato a compiere le proprie indagini, il diritto del cittadino alla tutela della propria riservatezza e della propria vita privata e – terzo diritto importantissimo – la tutela della libertà di informazione, di stampa e di pensiero. Tutto è probabilmente migliorabile ma di sicuro non lo è se uno di questi diritti prevale sull'altro e certamente non se il diritto alla libertà di informazione

e di pensiero viene in qualche modo sacrificato. Questo mi sembra sia il punto centrale.

L'attuale sistema legislativo è sufficiente; la responsabilità primaria è di colui che possiede un segreto per ragioni di ufficio ed è a quella fonte che bisogna guardare in primissimo luogo per disciplinare l'intero settore e per esigere che questo fenomeno non assuma le caratteristiche dilaganti che ha assunto nel recente passato. Noi non siamo a conoscenza che siano mai state aperte indagini da parte della procura nei confronti di chi questo segreto d'ufficio ha in passato detenuto e violato. Riteniamo che questa sia un'anomalia in un sistema che, per il resto, garantisce sufficiente protezione nel caso in cui vengano perseguite le violazioni che ho appena menzionato.

Aggiungo un punto sul quale spessoci si sofferma e che è stato oggetto anche di ipotesi nel recente passato: mi riferisco alla scorciatoia, se così si può dire, di colpire, di sanzionare direttamente gli editori in quanto – credo sia questo il motivo per cui ci si sofferma sull'editore – più facilmente identificabili.

PRESIDENTE. Anche con le tasche pesanti, come dicono gli americani.

BIANCHERI. Che le tasche siano pesanti o meno non dovrebbe costituire un fenomeno di fronte alla legge; a parte il fatto che non tutte le tasche degli editori sono pesanti, ce ne sono anche moltissime leggere, qualche volta troppo leggere. Colpire un soggetto soltanto perché più facilmente identificabile di altri mi sembra sia veramente un punto di partenza non accettabile per due motivi. Anzitutto, perché attribuisce all'editore una specie di responsabilità oggettiva su un fatto che non è proprio; secondariamente, perché se si conosce il funzionamento di un'azienda editoriale si sa che il rapporto tra editore e direttore si limita esclusivamente al fatto che l'editore affida la generale direzione politica di una testata al direttore, ma non va al di là di questo. Infatti, se l'editore dovesse vigilare su tutto il contenuto del quotidiano o del periodico emergerebbe l'esigenza che accanto all'editore si schierassero decine di legali per controllare che tutto ciò che viene scritto è conforme alle disposizioni di legge e questo evidentemente è impossibile. Si tratta semplicemente di una proposta che denota una mancanza di conoscenza dell'organizzazione di un'azienda editoriale al proprio interno. Ecco perché dico che, a prescindere dal fatto giuridico, esiste anche una realtà pratica che rende impossibile, in senso estremamente lato incostituzionale, una proposta di questo tipo.

Per il resto mi richiamo a quanto detto dal dottor Serventi perché condivido le valutazioni che ha enunciato; ho inteso soltanto precisare alcuni punti che riguardano specificamente l'aspetto editoriale.

PRESIDENTE. Sarebbe utile avere alcuni chiarimenti sul codice deontologico: è attivabile dai cittadini, sono stati avviati procedimenti, qual è in concreto il suo funzionamento?

* *SIDDI*. Signor Presidente, ho seguito da vicino la formazione del codice deontologico che abbiamo elaborato insieme all'Autorità garante della *privacy*. Il codice deontologico costituisce già uno strumento avanzato che garantisce la libertà di informazione e tutela proprio il diritto alla riservatezza dei cittadini. Questo codice, pur affidando molto all'auto-disciplina del giornalista, alla sua autogestione, tuttavia riserva al Garante della *privacy* il potere di intervento. Tale facoltà consiste essenzialmente in richiami che vengono indirizzati all'Ordine dei giornalisti, il quale deve attivare le procedure e i procedimenti. Questo è il meccanismo con cui si procede. I cittadini possono attivarsi presso il Garante della *privacy*, il quale apre un'istruttoria e, se lo ritiene, invia le carte al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti perché attraverso i suoi canali possa intervenire anche in maniera disciplinare, qualora ci siano state carenze o gravi mancanze compiute in violazione del codice da parte del giornalista.

Ad ogni modo, il codice afferma un principio fondamentale, ovvero che il diritto alla riservatezza è certamente attenuato quando riguarda persone che hanno notorietà pubblica o svolgono incarichi pubblici, giustamente perché la stampa deve concorrere al controllo del loro operato. Il giornalista, altresì - sempre secondo il codice - può pubblicare tutto nel rispetto ovviamente della dignità delle persona, ferma restando la necessità che lo stesso comunque si avvalga di quegli elementi necessari per l'essenzialità delle informazioni. Come ha detto il dottor Serventi Longhi, le intercettazioni non escono da sole dagli uffici; esse vengono raccolte, trascritte o messe a disposizione di qualche ufficio competente ma qualcuno le farà uscire. Infatti, a meno che non vengano rubate - ma questo non mi risulta - ci sono evidentemente altri mezzi e altri canali che le rendono fruibili. Fermo restando questo, è evidente che attraverso le intercettazioni emergono spesso vicende che costituiscono elementi di reato. Ci sono stati poi casi - le vicende recenti lo hanno dimostrato - in cui magari, pur non ravvisandosi il reato, secondo il principio dell'essenzialità dell'informazione, era ugualmente necessario che fossero portati a conoscenza. Non è il caso di scendere nei dettagli e andare sul personale: l'affetto di una persona verso un'altra, il marito o la moglie che sia, credo non sia essenziale. Questa è comunque la mia opinione personale da cui si potrebbe partire anche per verificare che uso è stato fatto delle intercettazioni. È chiaro che i giornalisti non devono considerare la loro scrivania come una buca delle lettere e quindi recepire qualsiasi cosa arriva e pubblicarla così com'è; essi devono considerare il contesto e verificare correttamente il principio dell'essenzialità dell'informazione.

Riguardo ai procedimenti interni di cui lei parlava, Presidente, essi sono stati attivati in alcuni casi, ma purtroppo la normativa vigente è ormai vecchia di 43 anni e la procedura è troppo lenta, addirittura più lenta delle procedure giudiziarie ordinarie. Ciò implica quindi che spesso l'efficacia degli interventi, anche sanzionatori, di carattere disciplinare si perde purtroppo nel tempo.

Su questo fronte la Commissione si deve impegnare, in quanto competente in materia per mettere a fuoco e studiare come rendere efficace questa potestà autonoma che deve rimanere tale per salvaguardare il principio dell'indipendenza dell'informazione.

PRESIDENTE. Al dottor Del Boca, direttore generale dell'Ordine nazionale giornalisti, vorrei rivolgere un quesito specifico. Si è fatto riferimento alla procedura del codice deontologico, concordata con il Garante; vorrei sapere se ci sono stati casi di invio di atti da parte del Garante o se ci sono state decisioni già assunte.

DEL BOCA. Signor Presidente, è sempre difficile svolgere dei ragionamenti pacati quando si è in situazioni di emergenza. Questo è un momento di grande difficoltà e, per certi versi, anche di grande chiacchiericcio. La ringrazio per l'opportunità di esporre davanti a questa Commissione le nostre ragioni. La maggior parte dei commissari conoscono l'argomento, quindi evito i preamboli e ragiono decisamente sulla questione.

Il segreto istruttorio, come tutti i segreti, deve essere garantito dai titolari del segreto stesso. Quindi la prima questione è che chi ha interesse alla non divulgazione delle notizie deve trovare il sistema di chiudere i cassetti e di tenerli chiusi. Non credo che esistano dei fascicoli che escano dalle procure con le loro gambe; così come non credo che ci sia un'interferenza sfacciata da parte di personale poco qualificato nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, come se la violazione del segreto istruttorio dipendesse da un portinaio o da un fattorino piuttosto che da un cancelliere. È francamente poco credibile che un magistrato, che riesce a mettere a ferro e fuoco l'Italia e a inquisire il Pentagono e la CIA, si faccia gabbare da un collaboratore che gli fa uscire da sotto il naso le intercettazioni telefoniche. Il segreto deve pertanto essere garantito e tutelato da coloro che ne sono titolari.

Non ritengo, però, che le procure debbano blindarsi e che il segreto debba diventare perenne, perché la cittadinanza e l'opinione pubblica hanno diritto di sapere ed è obiettivamente opportuno che alcune cose si sappiano. Anche tante delle cose di cui si parla adesso è opportuno che si siano sapute. Occorre che ci siano delle regole un po' più certe su dove inizia e dove finisce il segreto istruttorio, in modo tale che questo sia applicato a misura d'uomo e in termini ragionevoli. Le inchieste non possono durare troppo a lungo e debbono avere una concretezza tale per cui sia possibile informare in tempi rapidi i cittadini.

Il mondo occidentale ha delle regole molto precise, qualche volta anche un po' bizzarre. Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, c'è una riga all'entrata delle sale di udienza, oltre la quale non si possono portare mezzi meccanici (registratori, macchine fotografiche o cineprese); i giornalisti entrano con una matita e prendono nota delle cose dette o fanno il disegno degli imputati. Al di là di questa riga c'è una selva di macchine fotografiche e di microfoni, come si vede in televisione o nei film. È stra-

vagante – credo – che un millimetro faccia la differenza tra il possibile e l'impossibile; tuttavia esiste questa regola, è chiara e la conoscono tutti.

Da noi, invece, è tutto sufficientemente ambiguo. Non si possono diffondere informazioni fino a che l'imputato non ne sia messo a conoscenza; ma l'imputato è colui che viene rinviato a giudizio, il che significa forse che prima del rinvio a giudizio non si può scrivere niente?

* D'AMBROSIO (*Ulivo*). L'imputato può anche essere colpito da misure cautelari. Il problema è la distinzione tra le informazioni coperte da segreto e quelle che non possono essere pubblicate.

DEL BOCA. Io sostengo due cose: il segreto deve essere mantenuto da coloro che ne sono titolari e non può durare in eterno, ma deve avere una durata plausibile in una società democratica. Dopodiché vi è il problema dei giornalisti, che non voglio nascondere. Rispetto a tale problema sostengo altri due argomenti. In primo luogo, i giornalisti non devono e non possono occuparsi soltanto di fatti di rilevanza penale; questi sono sicuramente importanti, ma vi sono situazioni non rilevanti penalmente che sono altrettanto importanti. Credo che, in riferimento al caso di cui si sta parlando in questi giorni («calciopoli» o «moggiopoli»), i fatti di rilevanza penale siano pochi, e persino un po' stiracchiati; credo però che sia giusto che la gente sappia che milioni di tifosi sono stati presi in giro da chi aveva già deciso il risultato delle partite. Penso che i reati di concussione sessuale siano strani e poco dimostrabili; ma penso anche che l'opinione pubblica abbia il diritto di sapere come viene amministrata la RAI e se in un'azienda pubblica di informazione contano più le gambe che la testa. Così come penso che l'opinione pubblica abbia il diritto di sapere – per parlare di una cosa che riguarda casa mia, essendo io un dirigente del quotidiano «La Stampa» di Torino – se un capitano d'azienda del terzo millennio, posto che ha il diritto di ammazzarsi come vuole, decide di prendere un'*overdose* di cocaina in un locale abitualmente abitato da un travestito, perché la gente gioca in borsa e ha bisogno di sapere dove investe i soldi.

I giornalisti hanno il problema di rappresentare tutta questa informazione con una professionalità e un'intelligenza che non sempre sono state rispettate. Noi abbiamo aperto una serie di procedimenti. In passato, per violazione della *privacy*, siamo arrivati anche a conclusioni definitive. Però – come correttamente diceva il presidente della Federazione nazionale stampa italiana – la legge risale al 1963 e ci impedisce addirittura la sospensione cautelare. Sebbene ciò non abbia niente a che vedere con le intercettazioni e con la *privacy*, faccio notare che in casi di spionaggio non siamo in condizione di intervenire sospendendo cautelativamente un collega accusato di una cosa che dal punto di vista penale non so che rilevanza abbia, ma dal punto di vista deontologico non è solo grave, è addirittura gravissima. Dobbiamo aprire il procedimento, metterlo in coda al procedimento penale e, quando questo si è esaurito, iniziare il procedimento di giustizia amministrativa. Più o meno dal

1964 chiediamo l'aggiornamento della legge del 1963, in termini di velocità, di miglior funzionalità e di possibilità di intervento più diretto; ma non siamo ancora riusciti ad ottenerlo. Naturalmente non è forse questa la sede adatta, ma è anche un'occasione per dire che a questo stiamo riferendoci.

PRESIDENTE. C'è anche il profilo costituzionalmente rilevante – come lei accennava nella parte finale – della tutela della riservatezza. Il dottor Siddi prima diceva che c'è un rapporto con il Garante. Le chiedo se avete o se siete in grado di farci avere rapidamente notizia di segnalazioni da parte del Garante o dell'apertura di procedimenti sul punto specifico della tutela della riservatezza; il caso a cui lei faceva riferimento prima, infatti, non riguarda questo tema.

DEL BOCA. Autonomamente noi abbiamo aperto parecchi procedimenti.

Il garante ci ha fatto un solo rilievo, a proposito di quella ragazza affetta dal morbo della «mucca pazza» in Sicilia, inibendoci la pubblicazione dei dati.

PRESIDENTE. Sarebbe allora utile poter acquisire questi documenti agli atti della Commissione. Non è quindi prevista la possibilità che un cittadino si rapporti direttamente con il consiglio dell'Ordine? Ci sono stati dei casi?

DEL BOCA. Ci sono stati anche esposti di cittadini.

PRESIDENTE. In questa sede ci interessa il profilo della tutela della riservatezza.

DEL BOCA. Il cittadino lo può fare e qualche volta l'ha fatto. Quando vi erano le condizioni, sono stati aperti dei fascicoli e definiti dei procedimenti.

PRESIDENTE. Sarebbe utile avere dati precisi. Se si vogliono evitare altri tipi di sanzioni, bisogna che questi meccanismi funzionino. Se non funzionano, inevitabilmente c'è una spinta a procedere in altre direzioni.

* D'AMBROSIO (*Ulivo*). Vorrei fare una precisazione, posto che si sono fatte precise allusioni a magistrati che avrebbero fornito direttamente queste notizie. C'è una distinzione netta tra le cose coperte da segreto, che sono quelle che non sono ancora venute a conoscenza dell'imputato e del difensore, e le altre. Per quelle coperte da segreto si viola il segreto d'ufficio, per quelle invece che non sono più coperte da segreto c'è il divieto di pubblicazione per estratto o per intero. Sono due fattispecie penali completamente diverse.

PRESIDENTE. Oltretutto c'è già una norma.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Sì, è il codice che lo regola.

PRESIDENTE. È già sanzionato.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). È già sanzionato ma sono due fattispecie completamente diverse.

PRESIDENTE. Solo che la sanzione è molto ridotta.

BUCCICO (*AN*). È virtuale.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Una fattispecie è sanzionata come violazione del segreto d'ufficio, l'altra con riferimento all'articolo 684 del codice penale, che disciplina proprio la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

* MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, credo di dover affrontare la tematica in discussione senza infingimenti, dato che più andiamo avanti con le audizioni di questa indagine conoscitiva più siamo consapevoli della delicatezza e delle difficoltà che presenta. Non sono in grado di poter indicare strade o dare suggerimenti sui comportamenti. Questo, d'altra parte, risulta con chiarezza dal fatto che, fin dalla XIII legislatura, si era tentato di intervenire su questa materia. Ricordo cosa accadde nel 1999, quando fu varata la cosiddetta legge Garotti e scoppiò l'allarme della stampa. Quella normativa, che prevedeva, fra l'altro, l'estensione del segreto e l'aumento della pena prevista dall'articolo 684 del codice penale, fu approvata in prima lettura dalla Camera ma al Senato fu respinta. Contemporaneamente, sempre nel corso della XIII legislatura, fu proposto dal collega Saraceni un disegno di legge che interveniva invece su un altro versante e cioè prevedeva delle modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche. Anche questo progetto, approvato dalla Camera, fu bloccato dal Senato. Dunque stiamo parlando di una materia che non è pacifica, non è chiara, secondo me – mi assumo chiaramente tutte le conseguenze delle mie affermazioni –, molto controversa, molto discutibile, che in questi ultimi mesi sta ricevendo nuova attenzione e viene considerata uno degli elementi essenziali da affrontare. Obiettivamente ci muoviamo su un campo minato, dal mio punto di vista.

In secondo luogo quando abbiamo svolto l'audizione del Garante per la *privacy*, il professor Franco Pizzetti, questi ci ha esposto una serie di questioni e alla fine ha annunciato che aveva predisposto un intervento che era direttamente rivolto alla categoria dei giornalisti, ai quali doveva esporre una doglianza: nel momento in cui venivano acquisite notizie che partivano da indagini giudiziarie, il giornalista doveva cercare di finalizzare le notizie che pubblicava solamente su quel versante, operando una forma di scrematura che servisse ad eliminare dal contesto giornalistico

quelle informazioni che non avessero una diretta attinenza con l'indagine. Come risulta dagli atti (potete controllare il resoconto stenografico), io ho risposto al professor Pizzetti che, per quanto mi riguardava, forse era preferibile che quella scrematura fosse fatta dai magistrati nel momento in cui depositavano gli atti che, attraverso una serie di meccanismi – provvedimenti restrittivi, provvedimenti cautelari, deposito degli atti, conoscenza del difensore e dell'imputato –, arrivavano in qualche modo anche alla stampa, sapendo che, in tal caso, sussiste sicuramente il divieto di pubblicazione integrale ma non il divieto di pubblicazione del contenuto per sunto. Questo è il dato normativo, che presenta una serie di problemi intorno ai quali stiamo dialogando proprio perché cerchiamo di comprenderli fino in fondo, come ho detto all'inizio del mio intervento.

A questo proposito il professor Pizzetti ha detto, per esempio, che esisteva un documento che riprendeva in parte il codice deontologico dei giornalisti e che è stato rivolto alla stampa. Su richiesta del presidente Salvi lei, presidente Del Boca, ha riferito che c'è stata un'indicazione relativa solamente al caso di una ragazza coinvolta nella vicenda del morbo della «mucca pazza». Da ciò che ci ha riferito il professor Pizzetti sembra invece che ci sia stata una indicazione, non so se un provvedimento formale, una circolare o una raccomandazione, che, in qualche modo, veniva rivolta alla stampa, la quale richiamava l'Ordine ad attenersi ad una regola determinata. A questo proposito vorrei capire, come chiedeva già il Presidente, se effettivamente è avvenuto questo confronto e se esiste questo documento.

Inoltre, presidente Del Boca, lei ha introdotto un argomento che doveva essere oggetto di una mia domanda: ha affermato che esistono dei meccanismi procedurali che non vi consentono di operare più di tanto. Infatti, anche se dovesse risultare che un vostro collega ha collaborato in attività di spionaggio e, rispetto a questo, dovesse essere riscontrata un'indagine giudiziaria in corso, non potreste che iniziare il procedimento disciplinare e sospenderlo perché esiste una pregiudiziale penale che vi consente di procedere dal punto di vista disciplinare solo dopo l'esito dell'accertamento delle responsabilità. Si comprende benissimo che, in questo caso, la sanzione disciplinare è inutile: infatti, se arriva alla fine di un intero percorso, è evidente che non può essere efficace, perché riesce ad esserlo solamente nel momento in cui blocca la condotta che viene censurata dall'Ordine, perché prevista dal codice deontologico come un'opzione da non esercitare.

Dunque vorrei che lei ci chiarisse meglio, anche dal punto di vista ordinamentale, quali sono i limiti, perché è evidente che, in un ragionamento complessivo di approccio al problema, ragionare anche dei limiti concreti che impediscono un intervento puntuale da parte degli organismi destinatari e tutori di quelle materie e di quegli interessi, può servire alla Commissione.

CASSON (*Ulivo*). Vorrei segnalare alcune questioni e porre alcune domande. Innanzi tutto, vorrei partire dal fatto che questa non è assoluta-

mente, a mio parere, una situazione d'emergenza, perché sono anni e anni che, di volta in volta, si ripropongono gli stessi problemi; questo vuol dire che c'è un vizio d'origine negli ordinamenti di vario genere che non è ancora stato superato. Credo che le situazioni vadano diversificate nel senso che abbiamo una primo problema che riguarda il segreto istruttorio in sé e la sua violazione. Il secondo aspetto è quello della tutela della *privacy* per la quale non c'è necessariamente una violazione di carattere penale.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alle misure nei confronti dei giornalisti e degli editori, così come sono state prospettate da qualche parlamentare e anche dal Ministro quando è intervenuto in questa Commissione, ricordo che le sanzioni esistono già e sono gravi, sono pesanti. Il problema non è di crearne di nuove o di aggravarle ma che si tratta di sanzioni virtuali e questa è già una situazione diversa. Infatti sono previste sanzioni pesanti per la violazione del segreto istruttorio e per la rivelazione: nella situazione normale sono previsti fino a tre anni di reclusione, in quella aggravata fino a cinque anni. Non credo che sia poco.

Il problema è quello di verificare se sono stati violati i requisiti richiesti dalla fattispecie penale, di trovare le prove e quindi eventualmente individuare una responsabilità con tutte le ulteriori conseguenze anche penali. Dunque le norme, da un punto di vista sostanziale, ci sono e sono anche pesanti. La questione è, secondo me, di un altro tipo e sicuramente è vera l'affermazione fatta dal presidente dell'Ordine dei giornalisti: il problema è a monte, sostanzialmente bisogna chiudere i cassetti, quindi bisogna che il sistema di segretezza cosiddetta istruttoria sia garantito dai titolari. Tutto ciò è vero, però noi, a livello ordinamentale, dobbiamo porci il problema dato che non si tratta soltanto di una questione che riguarda il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria che può violare una norma e quindi incorrere nelle previsioni del codice penale. Il problema è che comunque vi è un reato, vi è una situazione di legalità violata, dunque bisogna intervenire.

Per quanto riguarda le questioni che sono state indicate, vorrei evidenziare una contraddizione tra l'intervento del rappresentante degli editori, che dice che il sistema legislativo è sufficiente, e l'intervento del presidente dell'Ordine dei giornalisti che dice che questo sistema non basta e che le regole non sono chiare – si faceva l'esempio degli Stati Uniti – e che non si sa dove cominci il segreto. Il segreto invece comincia in un momento ben preciso, come è noto.

Il problema in realtà è un altro – e vengo alla parte che riguarda la tutela della *privacy* – e a mio avviso per certi versi più delicato: bisogna cercare di tutelare sotto tutti i punti di vista – mi rivolgo ai rappresentanti dei giornalisti e degli editori – i cittadini dalle violazioni in materia di *privacy*. Tante notizie possono uscire – come d'altra parte avviene – dagli uffici giudiziari di polizia, dagli studi degli avvocati; si tratta a volte di notizie irrilevanti, che riguardano persone terze, che nulla hanno a che fare con il processo. Bisogna intervenire per la tutela della persona e nel rispetto massimo della stessa. E allora cosa si può fare in questa direzione, a parte questo vostro codice deontologico che è stato indicato come

avanzato ma che mi pare non funzioni? E se non funziona, com'è stato detto, perché? È forse un problema di procedura, c'è la possibilità di adottare provvedimenti urgenti in questa materia?

Non condivido la valutazione – spiego il perché e chiedo se si può fare altrimenti – dell'asserita pregiudiziale penale. Vengo all'esame della situazione di cronaca di questi giorni: i rapporti tra il SISMI e i giornalisti, anche a pagamento. Non si tratta di un problema di pregiudiziale penale perché se c'è stato un reato, si procederà secondo le norme del codice penale e di procedura penale. Non è detto che quel comportamento costituisca reato: tuttavia, credo che sia una violazione gravissima delle norme deontologiche. Al di là del processo penale, quindi, possiamo avere un documento, una dichiarazione di una persona che attesti in maniera chiara che c'è stato questo rapporto di dare-avere tra il giornalista e i servizi. Questi ultimi dovrebbero – perché così è scritto nella legge – già subire sanzioni perché dal loro punto di vista ciò è vietato. Per i giornalisti, invece, cosa succede al di là del penale che non sempre è necessario?

PRESIDENTE. Vorrei ricorda a tutti i colleghi che l'indagine in corso serve soprattutto per interloquire con i soggetti auditi. Avremo poi tutto il tempo e il modo per esprimere le nostre opinioni.

* BUCCICO (AN). Signor Presidente, vorrei porre dei quesiti, non senza avere prima riflettuto su quanto diceva il presidente Del Boca in ordine ai limiti del codice deontologico. In effetti, i codici deontologici esistenti nelle varie categorie professionali del nostro Paese - lo dico al collega Casson - sono molto asimmetrici per cui, mentre in tutta Europa esiste un processo di autonomia totale dei codici deontologici rispetto ai procedimenti penali, questo non si verifica nella legislazione italiana.

Vi sono alcuni ordini professionali che rendono perfettamente autonomo il procedimento disciplinare; altri in cui prevale ancora la pregiudiziale della pendenza del procedimento penale. Mi serve invece constatare che non bastano i codici deontologici; questo è un dato di fatto obiettivo e reale. In tutta la mia esperienza non ho conosciuto un solo caso in cui un avvocato sia stato condannato, in relazione ad una materia specifica, per violazione del segreto di ufficio. Mi farebbe piacere sapere – già il presidente Salvi ha posto questa domanda in termini di acquisizione di documenti al presidente Del Boca – quanti giornalisti siano stati colpiti da sanzioni per i fatti specifici di cui ci siamo interessando. Il codice deontologico serve a poco; non è la barriera che ci può mettere al riparo da questi fenomeni.

Ci troviamo di fronte a valori che non sono tutti completamente omologhi; hanno una certa gerarchia anche dal punto di vista della loro collocazione temporale e del loro divenire. Il diritto della stampa di rendere noto e quindi pubblicare quello che deve essere conosciuto è sacrosanto, figuriamoci se si possa mettere in discussione un principio di questo genere. Non mi pongo né limiti etici né limiti di carattere estetico, tuttavia voglio dire che vi sono anche dei momenti – ecco perché la collocazione

temporale è assai importante – nei quali questa conoscibilità assoluta delle notizie non è un diritto relazionabile all'attività del giornalista. Andiamo a esempi concreti, così ci rendiamo conto di ciò di cui si sta discutendo, chiedendo poi le interlocuzioni dei presidenti Serventi Longhi e Del Boca.

In un procedimento penale - e qui ha ragione il collega Casson - le norme sono pacifiche, sia quelle in cui si definiscono l'inizio e la fine del segreto istruttorio, le sanzioni connesse, sia le norme che regolano l'arbitraria diffusione di atti relativi a procedimenti penali dei quali è vietata la pubblicazione. Il nostro codice prevede espressamente un catalogo sanzionatorio; non avendo queste norme come destinatari e fruitori soltanto la categoria dei magistrati, dei cancellieri, degli avvocati, dei gestori telefonici, degli organi di polizia giudiziaria o di coloro che, in via ausiliaria servono la polizia giudiziaria per la trascrizione (vi è pluralità indifferenziata di soggetti che vengono a conoscenza del segreto istruttorio), è chiaro che a questi doveri sono tenuti anche i giornalisti. Di fronte al fatto che alcuni rappresentanti dei giornalisti dichiarino di aver pubblicato delle notizie in quanto facevano un bene alla società, pongo un problema che è sotto gli occhi di tutti e che viviamo ormai da qualche anno a questa parte: il rapporto tra autorità giudiziaria e pubblicazioni.

Certamente va salvaguardata la libertà di un indagato perché l'indagato non è ancora imputato né tanto meno condannato e può anzi non assumere neppure la veste di imputato. Tuttavia, la figura dell'indagato non è che un esempio che ho fatto seguendo quella linea che ha colpito l'immaginazione del mio amico Del Boca; insieme a queste persone, cioè agli indagati ci sono altre persone che casualmente entrano nel coacervo delle intercettazioni, sono estranee ai fatti su cui si indaga, del tutto ininfluenti ai fini del processo e si trovano occasionali spettatori di queste vicende. Perché queste persone devono vedere il loro nome o le loro storie, assolutamente private, avulse dal contesto processuale e quindi da quell'interesse pubblico – rispetto al quale ci si può porre il problema sull'essenzialità o meno della pubblicazione – sbattute sulle pagine dei giornali?

Lasciamo stare poi i sacri principi rispetto ai quali si parla di rigidità delle maglie di ingresso delle notizie, del fatto che i giornalisti non possono parlare con i magistrati. A me risulta che i giornalisti vivono con i magistrati; strano che non parlino, forse useranno un linguaggio gestuale e mimico ma mi risulta che parlino tra di loro. Non so chi possa essere il tramite – non mi interessa nemmeno – ma ciò che è certo è che puntualmente, anche quando il difensore non ha ancora richiesto una copia del verbale dell'interrogatorio del suo cliente, lo vede comunque pubblicato e scopre così un atto del processo di cui non era ancora a conoscenza. Mettiamo caso che, ad esempio, un bel giorno leggiamo che inaspettatamente un collega, senza dire nulla a nessuno, ha fatto una gita fuori porta con un'avvenente fanciulla! Rispetto a questi terzi soggetti, un po' fuori dai confini del problema centrale che era stato posto da lei, presidente Serventi Longhi, vorrei conoscere il vostro parere.

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Gentili auditi, colleghi, alcune volte c'è una confessione palese sui giornali del superamento dei limiti e della violazione della *privacy*, un'ammissione *in re ipsa*. La mia domanda è specifica perché a tutti ha fatto impressione, anche a lettori molto distratti, il fatto che alcuni grandi quotidiani per alcuni giorni avevano l'articolo di fondo in cui stigmatizzavano la violazione della *privacy*, la vergogna di sbattere in prima pagina personaggi che non c'entravano niente nelle inchieste e poi dopo tale articolo, seguivano pagine e pagine piene di intercettazioni, commenti – mi riferisco specialmente a «Il Corriere della sera», a «la Repubblica» – ripartiti tra le varie materie.

Vi chiedo allora: questo fatto, questa esplicita ammissione di violazione, come consiglio dell'Ordine, non vi stimola a reagire? C'è prima una confessione di come non dovrebbero agire i giornalisti e poi invece gli stessi agiscono in violazione della *privacy*.

* CARUSO (AN). Signor Presidente, salto ogni preambolo, in quanto mi riconosco nelle riflessioni svolte dai colleghi; il senatore Casson, in particolare, ha detto cose che condivido pienamente. Ringrazio gli intervenuti, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, per aver accolto l'invito di questa Commissione.

Da quanto essi hanno detto mi sembra si possa cogliere un elemento: la colpa è sempre di qualcun altro. Può trattarsi del giudice, dell'assistente del giudice, del cancelliere o di qualcun altro; ma, in definitiva, l'argomento da tutti indicato è proprio questo. Più volte il dottor Serventi Longhi ha ripetuto una frase, secondo la quale – l'ho annotata puntigliosamente – vi è sempre stata da parte dei giornalisti assunzione di responsabilità ed occorre pertanto andare a vedere da dove arrivano le informazioni. Mi sembra – mi permetta – un modo un po' spiccio per superare il problema; credo tuttavia che questo rientri nelle conclusioni e nell'eventuale proposta successiva che dovrà elaborare la Commissione.

Passando a una domanda precisa, ho trovato interessante un'affermazione, secondo la quale lo sviluppo tecnologico ha diffuso le modalità di diffusione – scusate il bisticcio di parole – del materiale vietato. Poiché i nostri interlocutori sono addetti alla questione, non uso l'espressione «persone informate dei fatti», mi sarebbe utile sapere da loro quale sia questo sviluppo tecnologico e quale sia la casistica cui hanno fatto specifico riferimento nel citare queste modalità di diffusione.

La seconda questione è rivolta al rappresentante degli editori, il quale si chiama fuori dicendo che l'editore consegna il giornale al direttore e poi rimane sostanzialmente neutrale rispetto a quello che succede; tale neutralità, secondo lui, andrebbe pertanto esportata anche sul versante della responsabilità. Se ho capito correttamente, il concetto mi è sembrato questo. Ma allora, richiamandomi a quanto diceva un istante fa il senatore Di Lello, quando «Il Corriere della sera» e «la Repubblica» per intere settimane (non mi riferisco alle vicende del calcio e nemmeno a quelle svelate dai giudici di Potenza; mi riferisco al tormentone dell'agosto 2005, alle vicende bancarie) investono tonnellate di inchiostro e qualche milione di

alberi dell'Amazzonia trasformati in carta per ospitare questo tipo di notizie – che poi non sono neanche notizie, perché sono costruzioni assai poco onerose per il giornalista e molto più onerose per il tipografo –, mi domando in che modo l'editore possa chiamarsi fuori da un fenomeno di questo tipo, che lo riguarda in maniera assolutamente pregnante. Non posso pensare che gruppi industriali della qualità e del rango che ho citato disperdano risorse o consentano che vengano disperse le loro risorse in misura considerevole restando inerti. Non vi sarà una corresponsabilità di tipo penale; nessuno si sogna di dire che l'editore concorre nel reato – perché tale è – di divulgazione del segreto d'ufficio. Tuttavia credo che una responsabilità, forse sotto il versante civilistico, il mondo dell'editoria – intendo dire il mondo padronale e industriale – lo debba assumere. Le chiederei di ritornare su questo punto, ambasciatore Biancheri.

MALVANO (FI). Signor Presidente, ricollegandomi all'intervento del senatore Buccico, vorrei chiedere un parere al presidente dell'Ordine dei giornalisti.

Chiarisco con un esempio quanto ha detto il collega. In riferimento alle vicende riguardanti il mondo del calcio, è stata riportata con grande enfasi una telefonata fatta da Moggi al questore di Napoli; il motivo della telefonata era un furto di automobile subito da Moggi. Il questore invitava Moggi a sporgere denuncia e gli domandava dove fosse avvenuto il fatto. Moggi rispondeva che era avvenuto nel parco dell'abitazione del figlio, custodito da un vigilante, che il questore si riprometteva di interrogare. Alle ulteriori preoccupazioni espresse da Moggi, riguardanti la sicurezza dei suoi familiari, il questore rispondeva che, per tranquillizzarli, avrebbe inviato la volante di zona con il lampeggiante acceso. Dal momento che il questore non era indagato e che non si parlava di partite, di risultati o di squadre, vorrei sapere cosa ne pensa di questo fatto il presidente dell'Ordine dei giornalisti. Devo aggiungere la cosa forse più importante: il questore era candidato per la Casa delle libertà a sindaco di Napoli.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, vorrei porre soltanto una domanda, ai fini di una possibile regola da stabilire attraverso una vera e propria legge, attraverso un provvedimento amministrativo o un regolamento.

Da quel che mi risulta, i giornalisti si sono sempre attenuti con molto scrupolo a una regola, che conoscono bene: non fare mai i nomi dei minori, quando questi vengono coinvolti in fatti comunque rilevanti e che possono avere, per numerose ragioni, un'eco notevole o essere ritenuti degni di pubblicazione, sia per ragioni di rappresentazione della verità storica (che è il dovere del giornalista), sia perché – ne parlo con la federazione della stampa – sono fatti che suscitano curiosità e interesse e quindi permettono di vendere i giornali. Non c'è dubbio, infatti, che quello che si pubblica obbedisce contemporaneamente a queste due regole ed esigenze.

Ponendo il caso che vi fosse una norma che, più o meno chiaramente, individuasse in quali casi le persone non coinvolte direttamente non sono

da considerarsi persone pubbliche, o comunque non devono essere citate in quanto persone pubbliche e per loro responsabilità pubblica, vorrei chiedere ai rappresentanti della stampa se è proprio indispensabile, dal punto di vista del dovere di cronaca e di verità nei confronti dei lettori, pubblicare il nome di tali persone o se invece potrebbe esservi una norma che lo vietasse. In altri termini, capisco che può essere interessante rendere noto che il direttore di un giornale, oppure un Ministro o il direttore generale di un'importante azienda ha un qualche vizio o è particolarmente incline, ad esempio, a rapporti con giovani, ragazzi, eccetera. Tuttavia si potrebbe stabilire una regola che dissuadesse dal compiacere, come in qualche caso sembra essere avvenuto, il lettore o dal rendere particolarmente interessante la notizia attraverso l'indicazione della persona, in qualche caso addirittura con la pubblicazione della fotografia. Nei giornali che hanno lo scopo di fare questo, evidentemente la spiegazione c'è; ma qui stiamo parlando di indagini, di inchieste vere e proprie con l'uso di intercettazioni, cioè di strumenti che in qualche modo sono eccezionali e sono consentiti solo per obiettivi importanti, come il raggiungimento della verità dal punto di vista processuale. Nel caso in cui, quando sono in atto questi meccanismi eccezionali, vi fosse una regola, abbastanza chiara, che cercasse di salvaguardare i terzi che non sono interessati e non hanno fatto nulla di male, o che comunque hanno diritto a conservare nella loro intimità e nella loro *privacy* questo tipo di esperienze, voi sareste contrari a questa regola o l'accettereste?

* VALENTINO (AN). Forse per avere una visione più compiuta, signor Presidente, avrei dovuto ascoltare anche gli interventi precedenti però mi riallaccio alle parole del senatore Ziccone il quale ha sottolineato oggettivamente il disagio che emerge nel momento in cui un soggetto assolutamente estraneo alla vicenda processuale, casualmente intercettato, veda la sue conversazioni, di natura privata ed estranea alla vicenda per la quale si procede, pubblicate sul giornale. Ma non v'è dubbio che si tratti di un caso limite. Mi pongo invece un problema diverso e chiedo ai rappresentanti della stampa se possono fornirci degli elementi per poter intervenire acconciamente su questo meccanismo che trovo assolutamente, a tacer d'altro, imbarazzante.

L'atto intrusivo della intercettazione è un atto finalizzato all'accertamento della verità processuale, è un atto servente il processo. Quindi nel momento in cui non vi sono ragioni perché questo atto debba essere divulgato e incombe la segretezza prevista dal rito, ci si assume la responsabilità di un'eventuale pubblicazione. Le formule che abbiamo ipotizzato nel corso degli anni, discutendo di questi temi, hanno sempre incontrato un atteggiamento di garbata ma ferma ostilità da parte dei rappresentanti della stampa, i quali affermano che il dritto di cronaca è un valore prevalente. Dunque il dritto di cronaca è il valore prevalente, il dritto alla *privacy* valore soccombente come il dritto ad un accertamento puntuale e rigoroso della verità, alla possibilità di coniugare una circostanza emersa nel corso di una intercettazione con le altre circostanze che magari poi

rendono più comprensibile una verità espunta da un brogliaccio e poi buttata su un giornale.

Quali strumenti ci consigliate? Lo chiedo con grande umiltà, signori della stampa, non è una domanda provocatoria, vi prego di credermi. So bene che la responsabilità di intervenire e di trovare le soluzioni spetta al Parlamento ma queste audizioni hanno una finalità: conoscere il punto di vista degli esperti e degli operatori delle materie di cui si tratta, per arrivare alle soluzioni. Quali suggerimenti ci date, come dovremmo intervenire quando la divulgazione afferisce ad un atto segreto, riguarda dunque un segmento del processo e letta autonomamente può avere un significato completamente diverso? Mi chiedo e vi chiedo cosa fareste al nostro posto, come ci suggerite di intervenire.

* *SERVENTI LONGHI*. Naturalmente ascolterò anch'io i colleghi dell'Ordine che hanno una competenza più specifica, ma gli aspetti di tipo ordinamentale e politico fanno riferimento all'azione del sindacato dei giornalisti nella sua accezione di sindacato che difende non solo interessi di parte, ma l'interesse collettivo dei cittadini ad essere informati in maniera corretta.

Per quanto riguarda i minori, noi abbiamo, anche se non da sempre, una posizione molto ferma che è passata trasversalmente all'interno della categoria. Ne parlo per fare un esempio. Circa 10 anni fa, abbiamo realizzato una carta specifica di tutela del minore, la Carta di Treviso, contemporaneamente ad una carta deontologica, che Ordine e Federazione della stampa misero in campo, che è definita carta dei doveri dei giornalisti. La Carta di Treviso faceva riferimento allo scandalo della pubblicazione delle fotografie e dei nomi dei minori coinvolti in episodi di cronaca. Questo comportamento etico che abbiamo introdotto con questa Carta e anche i comportamenti etici che introducevamo con la carta dei doveri sono diventati legge per noi. I consigli regionali dell'Ordine e il consiglio nazionale hanno provveduto a comminare sanzioni tra le più pesanti in reiterate circostanze. Ecco che si prefigura anche un meccanismo di efficacia per quanto riguarda la responsabilità collettiva.

Vorrei ora soffermarmi un attimo sulla questione del segreto istruttorio. Siamo consapevoli che la legge esistente consente ai magistrati di perseguire anche i giornalisti per violazione del segreto e consente anche che siano comminate pesanti sanzioni penali nei confronti dei giornalisti stessi. Mi domando perché, nell'Italia del dopoguerra, queste sanzioni penali non siano quasi mai state comminate né a giornalisti né ad altri soggetti e perché il reato di violazione del segreto istruttorio non sia un reato effettivamente perseguito.

Per quanto riguarda il meccanismo del rispetto della fonte da parte del giornalista, ricordo che il giornalista, chiamato a rivelare una fonte, ha il dovere deontologico e professionale di non citarla. Evidentemente questo è un primo problema che riguarda i comportamenti di carattere generale, rispetto alle leggi esistenti. Vorrei quindi arrivare alle sollecitazioni che sono state avanzate, parlando di un'eventuale nuova legislazione che

affronti ora il problema delle intercettazioni ma anche quello della *privacy*, di cui si è parlato largamente, e di tutti quei meccanismi che riguardano la dignità dei cittadini. La domanda che ci poniamo è: qual è il confine del rispetto della *privacy*, della riservatezza delle persone, e inoltre, chi decide se nelle intercettazioni siano coinvolte persone non direttamente collegate alle indagini o addirittura vi siano telefonate che non hanno nulla a che vedere con le stesse? Chi fissa la regola di cosa può essere scritto e cosa no e di conseguenza commina la sanzione nei confronti dei responsabili?

In questa fase parlo dei giornalisti ma ho notato che l'ipotesi di un progetto del disegno di legge coinvolgerebbe anche i nostri amici editori. Questo è il punto: perché noi non agiamo dal punto di vista corporativo quando diciamo che ci assumiamo le nostre responsabilità e rivendichiamo l'autodeterminazione e l'autogoverno. La magistratura ha una sua struttura di autogoverno deontologica, il Consiglio superiore della magistratura, che ha una funzione assolutamente importante; noi abbiamo il consiglio dell'Ordine.

Personalmente sono totalmente d'accordo con il collega Del Boca e sosterrò, come sindacato, il problema che l'attuale legislazione ordinistica è totalmente inefficace. Se ci sono giornalisti che sono prezzolati dai Servizi segreti o da altre fonti pubbliche è un reato per i Servizi segreti ma è una grave violazione deontologica per i giornalisti. Lo dichiaro in maniera trasparente: sono dell'idea che simili giornalisti debbano essere spazzati via dalla professione, debbano essere cancellati. Però l'attuale sistema di accertamento delle responsabilità e di sanzioni è farraginoso, vecchio, lento e assolutamente inefficace. Sono convinto che voi abbiate ragione quando dite che il meccanismo è inefficace, ma la soluzione (questa è la risposta, che naturalmente ci riserviamo di approfondire) non può che venire da un'assunzione di responsabilità della categoria attraverso strumenti e meccanismi che non possono non essere affidati all'autogoverno perché l'autonomia, l'indipendenza del potere dei giornalisti, del quarto potere, non può che essere affidata a loro stessi. Naturalmente non mi trovo d'accordo con quegli appartenenti alla categoria che mostrano un atteggiamento timido, refrattario e corporativo; proprio con queste persone ci stiamo battendo da anni per cercare di contrastare tensioni e tentazioni corporative, al fine di arrivare ad una vera riforma.

* BUCCICO (AN). Dottor Serventi Longhi, vorrei chiederle un chiarimento: nel momento in cui scoppia un caso giudiziario, il giornalista che compie il suo dovere va ad attingere notizie. Ciò che vorrei sapere è se questi è consapevole dell'esistenza del segreto istruttorio. Lo riguarda o non lo riguarda?

SERVENTI LONGHI. Un autorevolissimo giornalista, qualche giorno fa, dichiarava di pubblicare le intercettazioni perché altrimenti lo avrebbe fatto la concorrenza prima di lui. Il giornalista ha sempre la consapevolezza che quello che pubblica può avere un senso o un altro differente.

Lei sa perfettamente, senatore Buccico, che una parte dell'informazione di questo Paese - ma vale per tutto il mondo - riguardante i periodici di informazione generale, si basa sul pettegolezzo, sull'indiscrezione, su un'informazione non strettamente necessaria dal punto di vista sociale, diciamo così, e del diritto di cronaca. Conosciamo perfettamente le nostre responsabilità; in questo momento all'interno delle aziende esistono determinati meccanismi e le aziende stesse attraversano una fase di forte competizione in un campo, quello dell'informazione che - come denuncia la stessa FIEG - è un mercato compresso, un mercato in cui, soprattutto nel nostro Paese, si registra l'assenza di pluralismo reale (l'Unione europea ha dato avvio ad una procedura di infrazione proprio per tale ragione); in un simile mercato la notizia è importante, va pubblicata.

Noi ci assumiamo tutte le responsabilità e possiamo in qualche modo agire come categoria, come organizzazione di autogoverno, anche per frenare le conseguenze negative. Non dico che tutti gli editori e tutti i direttori si comportano in maniera non corretta ma le esagerazioni, i travalicamenti delle logiche, il citare persone che non c'entrano niente sono tutte questioni che vanno perseguite, secondo noi, attraverso un meccanismo di autogoverno deontologico della categoria.

PRESIDENTE. Qui si intrecciano due profili perché da una parte c'è la violazione del segreto istruttorio e dall'altra la tutela della riservatezza, che in Italia non ha protezione penale. A volte i fatti coincidono ma le problematiche sono diverse.

BIANCHERI. Signor Presidente, senatori, gli aspetti che riguardano gli editori sono stati citati soprattutto di rimbalzo rispetto alla posizione giornalistica, per cui mi richiamo in grandissima parte a quanto detto dal presidente Del Boca e dal dottor Serventi Longhi.

Il senatore Caruso ha rilevato che vi sono testate che hanno dedicato grande spazio a queste intercettazioni, magari affiancandole, peraltro, in prima pagina da editoriali in cui questo stesso fenomeno veniva giudicato eccessivo.

PRESIDENTE. Editoriali di denuncia.

BIANCHERI. Tuttavia, se mi posso permettere, si tratta di un giudizio di carattere politico sulla testata. Il problema non si pone in termini di quante colonne vengono dedicate alle intercettazioni, ma in termini di che cosa è scritto in quelle colonne e se questo lede o il segreto istruttorio, rientrando in una fattispecie, o il diritto alla *privacy* dell'individuo, rientrando in un'altra fattispecie. Poi spetta a ciascuno di noi dare il giudizio che vuole sulla testata e sul modo in cui la stessa ha affrontato un problema che in qualche modo, se così posso dire, alimenta se stesso. È evidente, infatti, che più questo si verifica e più tende a verificarsi, perché diventa un fenomeno mediatico generale sul quale i *media* per forza di cose finiscono con l'insistere per non restare al di fuori di questa corrente

generale che investe tutto il campo mediatico, dalla televisione alla carta stampata, ad altre forme di comunicazione.

Vorrei ricordare a tal proposito che esistono forme di comunicazione che sfuggono, da questo punto di vista, ad ogni controllo: nell'ambito di Internet, per esempio, come perseguiamo chi diffonde notizie? Dove andiamo a rintracciare chi è responsabile della notizia diffusa attraverso questo sistema? E fino a che punto il giornalista che recepisce una notizia attraverso questo sistema, supponiamo attraverso un *blog*, la fa propria ed è responsabile di ciò che vi è contenuto? Come risaliamo alle rispettive responsabilità? Mi sembra si tratti di una questione che, alla luce dell'evoluzione tecnologica di oggi, andrebbe comunque diversamente disciplinata e affrontata; ci troviamo di fronte al problema di misurare ciò che accade nella carta stampata o in uno *spot* televisivo, ma non possiamo misurare ciò che avviene in misura crescente nel mondo del *web* che sfugge, almeno finora, ad ogni controllo.

È stato rilevato che qui ognuno dice che la responsabilità è di qualcun altro.

PRESIDENTE. Si tratta di un fenomeno nazionale in genere, non riguarda solo voi.

BUCCICO (AN). Anche storico.

BIANCHERI. Non voglio contribuire a questa procedura, ma mi preme chiarire un aspetto a mio avviso necessario, ovvero la responsabilità dell'editore.

Il contratto di lavoro giornalistico dice quanto segue: è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale, e di quanto può essere diffuso con il medesimo. Aggiungo che poi tutto questo ha acquisito valore di legge perché è stato inserito nell'articolo 7 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, esteso con il decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 1961.

Questo è il rapporto tra l'editore e il direttore; alla luce di ciò, si può far risalire obiettivamente una responsabilità politica generale della testata di dare o non dare prevalenza a questo fenomeno? Evidentemente il giudizio spetta in primo luogo a chi è l'acquirente di quella testata, cioè al mercato.

Riguardo all'ambito della tutela della *privacy*, il problema nasce quando la notizia è in connessione a intercettazioni che riguardano una procedura di indagine nella quale si ravvisa un reato. Si è fatto un paragone con la situazione del minore e con la protezione che accordata al minore stesso, ma si tratta di una categoria definita, per cui esistono limiti chiari, difficilmente estendibile ad altre categorie. Per queste ultime, infatti, il ragionamento da fare è diverso.

Il fatto che un'intercettazione abbia o non abbia attinenza ad una specifica indagine diventa noto solo quando l'indagine è finita e non nel corso della stessa. È solo nel momento in cui l'indagine è terminata che si può sapere che cosa aveva e non aveva realmente rilevanza, perché nel corso dell'indagine ci troviamo di fronte a dei brandelli di intercettazioni. In alcune legislazioni, infatti, il segreto istruttorio viene sciolto soltanto all'apertura del dibattito ma questa è una concezione del tutto diversa rispetto alla nostra. Con ciò non voglio dire che questo sarebbe applicabile oggi da noi, però è un termine molto chiaro al quale riferirsi. L'adozione di una tale procedura, infatti, avrebbe a mio giudizio il vantaggio di spostare l'attenzione anche dell'opinione pubblica sulla fase dibattimentale piuttosto che su quella istruttoria. Qui mi fermo perché entro in un campo di valutazioni paragiuridiche che non mi competono.

PRESIDENTE. Sarebbe soprattutto auspicabile che i processi fossero più brevi, in modo che in qualche settimana si possa arrivare alla fase dibattimentale.

* **VALENTINO (AN).** Il segreto permane fino al dibattito, poi alcuni atti sono ostensibili alle parti. A questo punto si sostiene che siano depositati ma certo non al pubblico, bensì soltanto agli aventi diritto che hanno l'obbligo di tenerli riservati.

DEL BOCA. Anzitutto sono soddisfatto che il presidente Biancheri abbia citato come argomento forte, utile a questo dibattito un articolo del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Mi ritengo soddisfatto perché mi sembrava che gli editori da qualche tempo a questa parte del contratto non sappiano più cosa farsene, e certo da due anni non se ne fanno nulla.

BIANCHERI. Non vorrei dover chiedere la parola per fatto personale!

DEL BOCA. Il fatto che l'abbia citato vuol dire che il contratto nazionale di lavoro contiene qualche cosa di buono, a prescindere dall'aspetto salariale.

Secondariamente, vorrei fare una piccola rettifica perché il Garante per la *privacy* questa mattina ci ha fatto un altro richiamo a proposito di chi ha pubblicato la fotografia di Diana Spencer morente. Peraltro il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia già da ieri aveva aperto un fascicolo in merito, chiamando a responsabilità il direttore, colui che aveva firmato l'articolo.

Per quanto riguarda l'argomento di cui parlava lei, senatore, io non citavo un provvedimento, ma rispondevo ad una domanda; non ho qui con me il documento completo, che mi riservo di presentare, ne ho soltanto un sunto. Secondo il Garante era legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed era configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti. Sempre secondo il Garante, non risulta allo stato com-

provato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale. Il Garante evidenziava tuttavia la necessità di un'adeguata tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nella pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di intercettazioni telefoniche. A questo proposito, ribadisco che non possiamo fare una differenza fra intercettazioni telefoniche che riguardano indagati ed intercettazioni telefoniche che riguardano non indagati, perché gli esempi delle precedenti pubblicazioni hanno dimostrato un altissimo e significativo interesse anche per fatti riguardanti persone che non erano indagate. Ribadisco il caso di «Moggiopoli», in cui i reati penali forse sono pochi e stiracchiati, ma in cui è del tutto evidente che i tifosi hanno il diritto di sapere e noi il dovere di informarli. Ritengo che i giornalisti non debbano pubblicare tutto, perché non tutto deve essere conosciuto; questo però attiene alla scelta, alla professionalità e alla deontologia professionale di ogni singolo giornalista.

A questo proposito, vorrei approfittare per rispondere al senatore Malvano. Se lei mi chiede un parere personale sulla pubblicazione di quella intercettazione telefonica da lei citata, le rispondo che il giornalista ne poteva fare a meno; ma, per dovere di cronaca, dovrei citare almeno un'altra scuola di pensiero, secondo la quale non è derivato alcun danno personale al questore da questa pubblicazione. Si trattava di una telefonata forse irrilevante, che però dimostra che il questore ha fatto il suo dovere: di fronte al furto di una macchina e alla preoccupazione per la sicurezza di alcune persone, il questore invita a sporgere denuncia e promette di mandare una volante con il lampeggiante acceso.

MALVANO (*FI*). Il problema è il contesto in cui è la pubblicazione stata inserita, come si può capire guardando le pagine dei giornali.

DEL BOCA. Lei mi ha fatto una domanda ed io ho risposto; se poi parliamo del contesto, mi deve riformulare la domanda ed io riformulerò la risposta. Possiamo anche allargare il discorso. Molti citano l'inutilità di aver pubblicato il messaggio in cui Anna Falchi dice al marito di essere la persona più felice del mondo perché lo ama; io convengo sul fatto che, in effetti, si poteva fare a meno di pubblicarlo. Ma quell'altra scuola di pensiero mi fa notare e mi contesta il fatto che, alla fine, non è derivato alcun danno ad Anna Falchi per aver dichiarato di essere innamorata del proprio marito.

PRESIDENTE. C'è una scuola di pensiero, nata negli Stati Uniti più di un secolo fa, secondo la quale il diritto alla riservatezza, senza entrare in questi casi specifici, prescinde dal vantaggio o danno che ne sia derivato.

DEL BOCA. Ho premesso che io non avrei pubblicato e che chi lo ha fatto ha sbagliato. Ho fatto notare, però, che esiste quest'altra scuola di pensiero.

PRESIDENTE. Non entro in questo; dico che non possiamo basarci sul criterio del vantaggio o dello svantaggio che ne sia derivato alla persona. Nel caso ne derivi uno svantaggio si entra, ovviamente, nel campo della diffamazione; ma il diritto alla riservatezza vuole che i fatti personali, positivi o negativi, non siano resi noti.

DEL BOCA. Sostengo e ribadisco che non tutto deve essere pubblicato, perché non è necessario che tutto si sappia. Il problema è chi decide la pubblicazione o la non pubblicazione. Noi viviamo, o vorremmo vivere, in un regime di libertà. La libertà di stampa ha un brutto difetto: o è libera o non lo è. Troppe leggi e leggine che spiegano qual è la libertà finiscono per limitarla e per metterla in un angolo. L'unico modo per essere liberi davvero è affidare la responsabilità ai giornalisti, con una deontologia ed un'etica significative. Come fanno i giornalisti a farle rispettare? Occorre che ci sia la possibilità per l'Ordine dei giornalisti di intervenire. Se, infatti, il procedimento amministrativo dell'Ordine dei giornalisti è a modello dei procedimenti amministrativi normali della giustizia tradizionale, in cui prima di dieci anni non si viene a capo di nulla, è chiaro che la deterrenza del ricorso all'Ordine dei giornalisti è così lontana, così blanda e così poco significativa che diventa quasi inutile. Se tra dieci anni riuscirò a radiare Farina dall'albo dei giornalisti, non si sa quale errore ho commesso avendogli consentito per dieci anni di andare avanti e di pubblicare. Il problema è la tempestività, che i magistrati possono realizzare in alcune circostanze e in alcuni casi e che l'Ordine dei giornalisti invece non può realizzare, perché non può intervenire in termini precauzionali e preventivi. Quindi, per rispondere alla vostra richiesta di suggerimenti, io inviterei a rafforzare l'Ordine dei giornalisti, la loro deontologia e le loro istituzioni.

PRESIDENTE. Vorrei sapere – potrete anche rispondere per iscritto – se sostanzialmente ritenete opportuno un intervento legislativo che modifichi la normativa.

DEL BOCA. Sì, in particolare la legge del 1963.

PRESIDENTE. Le saremmo grati se ci chiarisse un altro aspetto. Se il punto è la pregiudiziale penale, riguarda solo i casi dove ci sono indagini penali. Ma vi sono anche diritti che sono tutelati, nel nostro sistema giuridico e anche nella Costituzione, civilisticamente e non penalmente, come appunto la riservatezza, cosa che considero giustissima, in quanto sono fautore del diritto penale minimo. Le vostre difficoltà legate ai tempi riguardano la pregiudiziale penale o anche altri aspetti? Potreste farci avere una proposta?

DEL BOCA. Parlavo di difficoltà in generale. Non riusciamo chiudere un procedimento, pur avanzando celermente, prima di cinque o sei anni.

PRESIDENTE. Ma quali sono questi ostacoli?

DEL BOCA. La lunghezza della burocrazia. Se il collega chiede di porre il procedimento in coda al giudizio penale, dobbiamo aspettare che questo sia terminato.

PRESIDENTE. E dove non c'è un giudizio penale?

DEL BOCA. Dove non c'è un giudizio penale, il collega può chiedere per tre volte il rinvio, può riservarsi di presentare una memoria, può ricorrere in appello, può ricorrere al TAR e può ricorrere al Consiglio di Stato. Abbiamo bisogno di procedure più snelle.

* *SIDDI.* Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni sia a questo proposito, sia riguardo alle sue domande sull'efficacia degli strumenti e dei provvedimenti urgenti.

Restando alla specifica materia dell'audizione odierna, cioè le intercettazioni, credo che ci siano due punti essenziali. In primo luogo, la questione non riguarda noi, riguarda le intercettazioni: bisognerebbe forse intervenire sulla legislazione relativa alle intercettazioni. Bisognerebbe cioè stabilire, a prescindere dalla violazione del segreto istruttorio, che dalle intercettazioni che vengono depositate vadano eliminate in origine tutte quelle parti che non hanno attinenza con reati o con fatti che comunque servono a capire il contesto. Se quelle parti ci sono, il giornalista deve darne notizia, altrimenti verrebbe meno al suo dovere deontologico di informare su fatti che, pur non costituendo reato e non essendo direttamente collegati ad un reato, hanno tuttavia un significato nella proiezione sociale in cui si manifestano.

In secondo luogo – mi riallaccio, con più precisione, a quanto diceva il dottor Del Boca – è giusto rafforzare l'Ordine dei giornalisti, ma bisogna intervenire selettivamente su quella legge perché funzioni. Se infatti vi sono un codice, una deontologia, un'etica, ma non un sistema per applicarli rapidamente e correttamente, tutto ciò non ha senso. Credo – preciso che si tratta di una mia opinione personale – che forse all'interno dell'Ordine vada modificata tutta la procedura disciplinare, sia quella relativa a colleghi che hanno vicende penali in corso, sia quella relativa a colleghi che non ne hanno, perché una violazione deontologica non configura necessariamente un reato penale. Credo inoltre che vada introdotto, possibilmente, un altro organismo, che non deve essere un sovraccarico, ma un qualcosa di agile e rapido che risponda all'esigenza manifestata dal senatore Casson, il quale chiedeva se si possono mettere in atto procedimenti urgenti di fronte a determinate circostanze. Io credo di sì. Con l'Autorità garante della *privacy* andrebbe stabilito un maggiore raccordo, creando, all'interno dell'Ordine ed insieme ad essa, il giurì per la lealtà di informa-

zione, che sui casi di scantonamento possa immediatamente intervenire con una sanzione pubblica, di tipo morale. Questo tipo di sanzione peserebbe molto di più di qualsiasi atto o sanzione penale o civile, che comunque non sono comminate prima di cinque o sei anni. Invece quel tipo di sanzione potrebbe immediatamente ristorare l'eventuale cittadino danneggiato e violato nel bene fondamentale della sua riservatezza, nell'onore che gli spettava, e il collega che ha compiuto quel danno verrebbe subito messo all'indice e perderebbe credibilità. La perdita di credibilità del giornalista, in questo caso, sarebbe drammatica, quindi credo che sia questo il punto più importante piuttosto che pensare a leggi liberticide.

BUCCICO (AN). Ma il provvedimento disciplinare esiste già!

SIDDI. La mia è una proposta nuova.

DEL BOCA. Ci riserviamo di far pervenire alla Commissione la documentazione del Garante ed eventualmente una relazione su quanto è stato detto.

PRESIDENTE. L'apporto degli auditi è stato molto utile; saremmo lieti se vorrete poi inviarci memorie scritte che la Commissione valuterà con grande attenzione.

Dichiaro concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

